

Seminario sulle norme BCAA della condizionalità

La nuova condizionalità rafforzata 2023 – 2027:
il contributo delle norme BCAA
all'accresciuta ambizione ambientale della PAC

Sala Cardinal Knox – Domus Australia
Roma, 18 aprile 2023

Antonio FRATTARELLI (MASAF)
Antonia RIPEPI (MASAF)
Isabella FODERÀ (ISMEA)

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: PERCORSO DI LAVORO

Base documentale

- Allegato III del Regolamento (UE) n. 2115/2021
- Artt. 83-86 Del Regolamento (UE) 2116/2021
- wk04475.en19_ Fiches on GAECs e successive modifiche
- Modifiche successive della COM all'Allegato III

Criteria per l'elaborazione della proposta

- ✓ Allineamento alla proposta della Commissione (Allegato III) e successive modifiche (fino al compromesso finale)
- ✓ Semplificazione del set di impegni
- ✓ Facilità di comprensione/attuazione per i beneficiari
- ✓ Controllabilità degli impegni
- ✓ Applicazione a livello nazionale
- ✓ Sinergia con elaborazione degli ecoschemi e misure ACA

Principali novità:

- Nuova suddivisione dell'Allegato III per settori e temi con riorganizzazione delle norme in base all'obiettivo
- Incremento del numero delle BCAA, con ingresso in condizionalità del «greening»
- Introduzione di nuovi CGO ed eliminazione dei CGO su identificazione e registrazione animale
- Inserimento dei Requisiti Minimi per il Benessere Animale

1. Tavolo tecnico di lavoro partecipato dalle Regioni e dalle Province Autonome
2. Redazione sezione 3.10 del PSP e confronto con il Geohub della Commissione (osservazioni al PSP)
3. Redazione del decreto attuativo nazionale

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 1</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening)</i></p>	<p><i>Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.</i></p> <p><i>Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Preservare ed incrementare il contenuto in carbonio dei PP</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Tutte le superfici a prato permanente (PP). Applicazione a livello nazionale come rapporto tra superficie investita a PP e superficie agricola totale da mantenere entro la soglia del 5% rispetto all'anno 2018 (con soglia di allerta cautelativa al 3,5%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile convertire un PP ad altri usi, previa richiesta di autorizzazione per la conversione all'Organismo di controllo e dichiarazione per la riconversione della stessa superficie o analoga per estensione in caso di superamento della soglia • L'autorizzazione comporta l'iscrizione in un registro «ordinario»; mentre un registro «prioritario» è istituito per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità) • Il meccanismo di ripristino del PP, in caso di superamento della soglia del 3,5% prevede la riconversione a valere, prima, sul registro «prioritario» e, dopo, sul registro «ordinario»

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 2</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità)</i></p>	<p><i>Protezione minima di zone umide e torbiere</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Proteggere i suoli particolarmente ricchi di carbonio</i></p>	<p>A chi si applica Superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR)</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato tramite divieto di eseguire lavorazioni profonde <p>Regioni e Province Autonome possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Entro il 2024</u>, individuare altre zone umide e torbiere extra RAMSAR, da cartografare e su cui estendere l'applicazione della norma; • Individuare aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali dove vigono regole stabilite a livello regionale ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n 448 e ss.mm.ii

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 3</p> <p><i>(ex BCAA 6 della condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo</i></p>	<p>A chi si applica Seminativi</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, inclusi i cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, <u>se non per ragioni fitosanitarie*</u>. <p><i>* La COM intende rimarcare che la pratica della bruciatura deve essere abbandonata e che le stesse deroghe dovrebbero essere strettamente connesse a ragioni fitosanitarie certificate da Autorità competente.</i></p> <div data-bbox="955 1043 2407 1282" style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Deroga agli obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario in ZPS e ZSC • In presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze di carattere fitosanitario </div>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 4</p> <p><i>(ex BCAA 1 della condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole</i></p>	<p>A chi si applica Tutte le superfici agricole. Si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati*.</p> <p><i>*sono escluse, quindi, le opere di regimazione idraulica</i></p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di fertilizzare e distribuire prodotti fitosanitari (PF) entro 5 metri dal ciglio di sponda («fascia di rispetto»): <ul style="list-style-type: none"> - per i fertilizzanti, l'ampiezza della fascia è superiore se così definito nel Piano d'azione Nitrati - per i PF, l'ampiezza della fascia è maggiore se così disposto nell'etichetta • Costituire/non eliminare una fascia inerbita di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda. <p>Deroga agli obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Risaie, corsi d'acqua «effimeri» ed «episodici» e prati permanenti;</i> • <i>Parcelle ricadenti in zone montane</i> • <i>Terreni stabilmente inerbiti (compresi oliveti), inclusi prati avvicendati e colture permanenti</i>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 5</p> <p><i>(ex BCAA 5 della condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impovertimento a causa dell'erosione</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Per obbligo a): seminativi* Per obbligo b): tutte le superfici agricole*.</p> <p><i>*in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e con pendenze media superiore al 10% (dato da fascicolo, in attesa della produzione della Carta del rischio di erosione (in uso dal 2024 a posteriori e verifica dei controlli eseguiti ancora con i dati da fascicolo). Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria.</i></p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo a) - Realizzazione, ove praticabile, di solchi acqai temporanei (distanziati di 80 m) e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati • Obbligo b) - Divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura (per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio) <p>Deroga agli obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impegno a) – su pendenze elevate, si realizzano fasce inerbite (distanziate a 60 m); • Impegno b) - per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 6</p> <p><i>(ex BCAA 4 della condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Preservare la fertilità del suolo attraverso la protezione del suolo nei periodi più sensibili, ossia quello di massima piovosità (contrasto dei fenomeni di ruscellamento, con conseguente lisciviazione di nutrienti e perdita di sostanza organica).</i></p>	<p>A chi si applica Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti), su terreni privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel)</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenere una copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), ottenibile attraverso applicazione di due obblighi, alternativi tra di loro: <ol style="list-style-type: none"> copertura vegetale, ottenibile per inerbimento naturale o seminato*; lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente il periodo sensibile*. <p>* Per inerbimento spontaneo si intende assenza di lavorazioni; sono ammesse lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).</p> <p>Deroga agli obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso, con relativa giustificazione.

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p>	<p>A chi si applica (a partire dal 2024 – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023) Seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.</p> <p>Sono, inoltre, esentate le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. <p>A queste esenzioni, di derivazione dal greening, sono state aggiunte ulteriori esenzioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coltivazioni sommerse • aziende certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica, • colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p>	<p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella • Non è ammessa la monosuccessione di frumento duro, tenero, triticale, spelta, farro, in quanto appartengono allo stesso genere botanico • Per il rispetto della norma, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono ammesse le cover crops che permangono solitamente 60 giorni e non arrivano, quindi, al termine del ciclo produttivo <p>Deroga agli obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sui seminativi in regime di aridocoltura è ammessa la stessa coltura <u>per 2 anni</u>, purché la parcella rientri in una rotazione triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale. • Sui seminativi in zone montane è ammessa la stessa coltura <u>per 3 anni</u>, purché il terreno sia coperto da colture secondarie ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo, o, in alternativa, ogni anno, sia garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p><i>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p><i>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Obbligo A., sui seminativi (a partire dal 2024 – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023)</p> <p>Sono esentate dal rispetto dell'obbligo A. le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; <p>Obbligo B., su tutte le superfici agricole</p> <p>Obbligo C., su tutte le superfici agricole</p>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p><i>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p><i>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p>	<p>Obblighi</p> <p>A. Destinare una percentuale pari al 4% di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B.</p> <p>B. Mantenere gli elementi del paesaggio identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali.</p> <p>C. Non eseguire potature tra il 15 maggio e il 15 agosto</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Deroga agli obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previste solo per impegni B. e C. e in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario, eliminazione di specie invadenti, pollonanti o non autoctone, interventi colturali di ordinaria manutenzione (ad esempio, diradamenti) </div>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 9</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening)</i></p>	<p><i>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli</i></p>	<p>A chi si applica Prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale e ricadenti nei siti Natura 2000*</p> <p><i>* A livello nazionale, tutti i prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono inclusi in Natura 2000</i></p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> Divieto di conversione, aratura e altra lavorazione del terreno (eccetto, rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque) dei prati permanenti in aree Natura 2000 <p>Deroga agli obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione è concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa)

Approfondimento sulle deroghe per l'anno 2023

Il decreto n. 362512 del 23 agosto 2022:
deroghe all'applicazione della BCAA 7 e 8 per l'anno 2023

Approfondimento sulle deroghe per l'anno 2023

- Il Decreto n. 362512 del 23 agosto 2022 **attua il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317** della Commissione del 27 luglio 2022 che consente agli Stati Membri di derogare rispetto all'applicazione delle norme BCAA 7 e 8 per l'anno di domanda 2023, per contrastare le gravi conseguenze dell'invasione dell'Ucraina e l'elevato livello di incertezza riguardo alla situazione dell'approvvigionamento alimentare mondiale.
- Sia la norma **BCAA 7** «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse», sia il **primo requisito della norma BCAA 8** «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi», di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, **incidono sull'uso dei seminativi a fini di produzione.**
- La deroga, **circoscritta all'anno di domanda 2023**, è limitata a quanto strettamente necessario **per affrontare i problemi mondiali di sicurezza alimentare** derivanti dalla crisi ucraina, escludendo l'impianto di colture utilizzate per l'alimentazione degli animali.

Deroghe per l'anno di domanda 2023

BCAA 7

La deroga riguarda la norma in toto:

- ✓ Non si applica la rotazione delle colture

BCAA 8

La deroga riguarda soltanto l'impegno A. e, in particolare, i terreni lasciati a riposo:

- ✓ Non si applica la «percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi» esclusivamente per i terreni lasciati a riposo
- ✓ I terreni lasciati a riposo possono essere, quindi, impiegati per fini produttivi
- ✓ I terreni lasciati non devono, però, essere utilizzati per la coltivazione di mais, soia e bosco ceduo a rotazione rapida

➤ Chi può effettivamente derogare?



Possono derogare tutti i **beneficiari di pagamenti diretti e di pagamenti a superficie e a capo dello sviluppo rurale a valere sui fondi FEASR 2023-2027** e, quindi, soggetti alla «condizionalità rafforzata»



Non possono derogare i beneficiari di pagamenti ai sensi dell'**art. 31 (ecoschemi) e 70 (interventi superficie e a capo dello sviluppo rurale)** del Regolamento (UE) 2021/2115 che abbiano la BCAA 7 e/o la BCAA 8 come **norme pertinenti per gli impegni previsti nello specifico intervento**



Non possono derogare i beneficiari di pagamenti **per interventi in transizione**, cioè pagati con fondi FEASR 2023-2027, che abbiano la BCAA 7 e/o la BCAA 8 come **norme pertinenti per gli impegni previsti nello specifico intervento**

*La definizione di **pertinenza** è presente nel **DM 147385 del 9 marzo 2023***

- **Definizione da DM 147385 del 9 marzo 2023**, articolo 2, comma 1, lettera u):

***“obbligo pertinente”:** obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l’impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all’articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all’articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’impegno.*

- Nel **Piano Strategico nazionale della PAC**, le pertinenze sono descritte nel **paragrafo «6 Individuazione degli elementi di base pertinenti»**, che è presente in ogni scheda di ecoschema o di intervento a superficie e a capo dello sviluppo rurale

➤ Qualche esempio per chiarire

Agricoltore che aderisce a:

Ecoschema 4

«Sistemi foraggeri estensivi
con avvicendamento»

- ✓ l'impegno IM01 (e il relativo pagamento) per l'«avvicendamento almeno biennale» è costruito sopra l'obbligo di rotazione colturale previsto dalla BCAA 7
- ✓ la BCAA 7 è, quindi, pertinente per gli impegni previsti nell'ecoschema
- ✓ nessun impegno è costruito sopra gli obblighi della BCAA 8, che non è pertinente per l'ecoschema
- ✓ **l'agricoltore dovrà rispettare la BCAA 7**
- ✓ **l'agricoltore potrà derogare dall'applicazione della BCAA 8**

Agricoltore che aderisce a:

Ecoschema 5

«Misure specifiche per
impollinatori»

- ✓ l'impegno IM201 (e il relativo pagamento) per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico sui seminativi è costruito sopra l'obbligo di mantenimento del 4% a superfici ed elementi non produttivi previsto dalla BCAA 8, che quindi è pertinente per gli impegni previsti nell'ecoschema
- ✓ nessun impegno è costruito sopra gli obblighi della BCAA 7, che non è pertinente
- ✓ **l'agricoltore dovrà rispettare la BCAA 8**
- ✓ **l'agricoltore potrà derogare dall'applicazione della BCAA 7**

➤ Qualche esempio per chiarire

Agricoltore che ha
assunto impegni
pluriennali nell'ambito di
misure PSR 2014-2022

Se le misure continuano ad essere finanziate (fino ad esaurimento degli impegni pluriennali assunti dal beneficiario) con fondi FEASR 2014-2022, allora:

- ✓ l'agricoltore è soggetto alle regole del regime di condizionalità 2014-2022
- ✓ la condizionalità 2014-2022 non prevede la BCAA 7 né la BCAA 8 tra le norme da rispettare
- ✓ **l'agricoltore non usufruisce delle deroghe previste per l'anno 2023**

Se le misure sono portate in trascinamento, e quindi finanziate (fino ad esaurimento degli impegni pluriennali assunti dal beneficiario) con fondi FEASR 2023-2027, allora:

- ✓ l'agricoltore è soggetto alle regole della nuova «condizionalità rafforzata» 2023-2027
- ✓ la condizionalità 2023-2027 ha introdotto la BCAA 7 e la BCAA 8 tra le norme da rispettare
- ✓ **l'agricoltore può usufruire delle deroghe per l'anno 2023, se e soltanto se, queste misure non hanno la norma BCAA 7 e/o la norma BCAA 8 come pertinenti per gli impegni in esse previsti.**



Grazie per l'attenzione!

Antonio Frattarelli, Antonia Ripepi e Isabella Foderà